

XXI.

1ª TORNATA DI GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 1934

ANNO XIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CIANO

INDICE

	Pag.		Pag.
Congedi	680	Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 maggio 1934, n. 804, recante modifica e disciplina dell'applicazione della tassa di bollo sui titoli esteri. (<i>Approvato dal Senato</i>)	693
Per gli auguri di Capodanno alle Loro Maestà	680	Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1652, relativo alla sistemazione del bilancio dell'Opera Nazionale Balilla. (<i>Approvato dal Senato</i>)	693
PRESIDENTE	680	Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1681, riguardante proroga di termini per concessione di contributo erariale ai danneggiati dall'eruzione dello Stromboli del settembre 1930. (<i>Approvato dal Senato</i>)	694
Disegni di legge (Discussione):		Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1566, col quale vengono devolute al Sottosegretariato per la Stampa e la Propaganda le attribuzioni spettanti ai Ministeri dell'interno e delle corporazioni in materia di vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche e di provvidenze a favore della produzione cinematografica nazionale. (<i>Approvato dal Senato</i>)	694
Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, che approva le norme sulle indennità da corrispondere al personale militare della Regia Aeronautica	701	Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi. (<i>Approvato dal Senato</i>).	694
VALLE, <i>Sottosegretario di Stato</i>	702	Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1451, relativo alla disciplina dell'esportazione del riso. (<i>Approvato dal Senato</i>)	695
Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1951, recante agevolazioni tributarie per i trasferimenti di proprietà a titolo oneroso di fondi rustici gravati da mutui ipotecari.	703	Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1862, relativo all'istituzione della carica di Ispettore capo per la preparazione pre-militare e post-militare della Nazione. (<i>Approvato dal Senato</i>)	695
BIANCHINI	703		
OLIVETTI (<i>della Giunta del bilancio</i>)	704		
JUNG, <i>Ministro</i>	704		
Disegni di legge (Approvazione):			
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1932 al 30 giugno 1933.	681		
Benefici di anzianità agli ufficiali ex-irregolari nominati in servizio permanente effettivo	691		
Approvazione dell'Accordo del 5 maggio 1934 fra l'Italia e la Svizzera per l'esercizio nei due Paesi delle professioni di ingegnere e di architetto	691		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1741, che proroga al 31 marzo 1935 il regime doganale stabilito per gli zuccheri col Regio decreto-legge 27 novembre 1930, n. 1496	693		

	Pag.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1868, con il quale, a modifica del Regio decreto-legge 26 novembre 1925, n. 2337, viene variato il compenso dovuto alle aziende esercenti linee ferroviarie concesse alla industria privata per il trasporto dei pacchi postali. (<i>Approvato dal Senato</i>)	695
Ricostituzione dei Comuni distinti di Castelluccio Inferiore e di Castelluccio Superiore in provincia di Potenza	696
Aggiunte e varianti al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio Esercito, la Regia Marina, la Regia Aeronautica e la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale. (<i>Approvato dal Senato</i>)	696
Ammissione, a domanda, in tempo di pace, ai corsi allievi sottufficiali dei giovani che hanno l'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento. (<i>Approvato dal Senato</i>)	700
Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 816, contenente nuove disposizioni per gli estagii delle miniere di zolfo della Sicilia. (<i>Approvato dal Senato</i>)	700
Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 maggio 1934, n. 821, recante disposizioni complementari a quelle dei Regi decreti-legge 10 giugno 1931, n. 723 e 24 settembre 1931, n. 1265, convertiti in legge con la legge 28 dicembre 1931, n. 1803, concernenti la obbligatorietà dell'impiego di una percentuale di frumento nazionale nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari. (<i>Approvato dal Senato</i>)	700
Nomina a sottotenente di complemento nel Regio Esercito di alcune categorie di sottufficiali e militari di truppa in congedo	701
Ricostituzione del Comune di Pignola in provincia di Potenza. (<i>Approvato dal Senato</i>)	702
Disposizione aggiuntiva alla legge 24 dicembre 1925, n. 2275, concernente il conferimento di pensioni alle famiglie dei Caduti ed ai Mutilati per la Causa Nazionale. (<i>Approvato dal Senato</i>)	702
Costituzione del Comune di Sant'Eufemia Lamezia in provincia di Catanzaro. (<i>Approvato dal Senato</i>)	704
Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1946, che ha dato approvazione alla proroga al 1º giugno 1935 del <i>modus vivendi</i> di stabilimento provvisorio stipulato in Parigi fra l'Italia e la Francia il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo in Parigi in data 10-17 novembre 1934	707

	Pag.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1947, che ha dato esecuzione al duplice scambio di Note italo-francese che ha avuto luogo in Parigi il 9 novembre 1934, col primo dei quali viene rinnovato per un anno (1º ottobre 1934-30 settembre 1935) l' <i>Avenant</i> commerciale fra l'Italia e la Francia del 1º ottobre 1933, mentre col secondo scambio di Note si procede fra i Governi dei due Paesi ad una intesa riguardo all'applicazione dell'articolo 6 dello stesso <i>Avenant</i>	707
Anticipazioni sull'indennizzo privilegiato aeronautico	708
Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 dicembre 1934, n. 1942, recante provvedimenti concernenti la cessione delle divise e la dichiarazione del possesso di titoli emessi all'estero.	708
Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 dicembre 1934, n. 1943, recante sanzioni per la irregolare tenuta delle contabilità e della corrispondenza di banche e cambiavalute riferentisi a pagamenti fuori d'Italia ed al commercio dei cambi.	708
Disegni di legge (<i>Votazione segreta</i>)	697-709

La seduta comincia alle 10.

MARCUCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della tornata precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, l'onorevole camerata Di Marzo, di giorni 1; per ufficio pubblico, l'onorevole camerata Bruni, di giorni 1.

(*Sono concessi*).

Per gli auguri di Capodanno alle Loro Maestà.

PRESIDENTE. Procederò ora al sorteggio degli onorevoli Camerati, i quali, insieme con l'Ufficio di Presidenza, si recheranno a presentare alle Loro Maestà gli auguri della Camera in occasione del Capodanno.

(*Procede al sorteggio*).

La Commissione risulta composta degli onorevoli camerati: Alfieri, Biggini, Bolzon, Carlini, Deffenu, Di Marzo, Farinacci, La Rocca e Mori.

Mi riservo di sostituire qualcuno degli onorevoli Camerati che eventualmente fosse impedito.

Approvazione del disegno di legge: Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933. (*Stampato* n. 82-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.

Come di consueto, ciascun articolo si intenderà approvato con la semplice lettura, qualora non vi siano emendamenti od osservazioni al riguardo.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1932-33.

ART. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in L. 19,153,165,552.94
delle quali furono riscosse » 17,003,818,974.40

e rimasero da riscuotere L. 2,149,346,578.54

(È approvato).

ART. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1932-1933, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in L. 22,855,555,813.95
delle quali furono pagate » 18,631,183,899.53

e rimasero da pagare . L. 4,224,371,914.42

(È approvato).

ART. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1932-33 rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive.

Entrata L. 18,217,484,586.31
Spesa » 21,766,400,351.23

Disavanzo effettivo . . L. —3,548,915,764.92

Movimento di capitali.

Entrata L. 935,680,966.63
Spesa » 1,089,155,462.72

Differenza L. — 153,474,496.09

Riepilogo generale.

Entrata L. 19,153,165,552.94
Spesa » 22,855,555,813.95

Disavanzo finale . . . L. —3,702,390,261.01

(È approvato).

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1931-32 ED ESERCIZI PRECEDENTI.

ART. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1931-32 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 4,500,019,236.75
delle quali furono riscosse » 2,019,890,209.09

e rimasero da riscuotere L. 2,480,129,027.66

(È approvato).

ART. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1931-32 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 8,027,127,463.85
delle quali furono pagate » 4,406,360,576.96

e rimasero da pagare . L. 3,620,766,886.89

(È approvato).

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1932-33.

ART. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1932-33 articolo 1)	L. 2,149,346,578.54
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4)	» 2,480,129,027.66
Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna s del riassunto generale)	» 449,176,937 —
Residui attivi al 30 giugno 1933	L. <u>5,078,652,543.20</u>

(È approvato).

ART. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio 1932-33 (articolo 2)	L. 4,224,371,914.42
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5)	» 3,620,766,886.89
Residui passivi al 30 giugno 1933	L. <u>7,845,138,801.31</u>

(È approvato).

SITUAZIONE FINANZIARIA.

ART. 8.

È accertato nella somma di lire 12,966,521,983.16 il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 1932-33, come risulta dai seguenti dati:

Attività

Entrate dell'esercizio finanziario 1932-33	L. 19,153,165,552.94
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1931-32, cioè:	
Accertati:	
al 1° luglio 1932 L. 8,180,979,149.07	
al 30 giug. 1933 » 8,027,127,463.85	
	» 153,851,685.22
Disavanzo finanziario al 30 giugno 1933	» 12,966,521,983.16
	L. <u>32,273,539,221.32</u>

Passività

Disavanzo finanziario al 1° luglio 1932	L. 9,382,645,527.16
Spese dell'esercizio finanziario 1932-33	» 22,855,555,813.95
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1931-32, cioè:	
Accertati:	
al 1° luglio 1932 L. 4,535,356,220.62	
al 30 giug. 1933 » 4,500,019,236.75	
	L. 35,336,983.87
Discarichi amministrativi a favore di tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento di contabilità generale	» 896.34
	L. <u>32,273,539,221.32</u>

(È approvato).

DISPOSIZIONI SPECIALI.

ART. 9.

Sono stabiliti nella somma di L. 896.34 i discarichi consentiti nell'esercizio 1932-33, ai tesorieri, per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

(È approvato).

ART. 10.

Sono convalidati i Regi decreti 19 agosto 1932, n. 1066; 22 settembre 1932, n. 1304 e 3 aprile 1933, n. 345, che autorizzano

prelevazioni dal fondo accantonato sull'avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26, ai sensi dei Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre 1926, n. 2029.

(È approvato).

AMMINISTRAZIONI
ED AZIENDE SPECIALI.

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI
DI STATO.

ART. 11.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in L. 881,406,647.72
delle quali furono riscosse » 874,447,382.27
e rimasero da riscuotere. L. 6,959,265.45

(È approvato).

ART. 12.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in . . . L. 881,406,647.72
delle quali furono pagate » 696,914,815.14
e rimasero da pagare . L. 184,491,832.58

(È approvato).

ART. 13.

Le entrate del bilancio dell'Amministrazione medesima, rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1931-32 restano determinate in L. 19,514,955.97
delle quali furono riscosse » 18,346,531.01
e rimasero da riscuotere. L. 1,168,424.96

(È approvato).

ART. 14.

Le spese del bilancio dell'Amministrazione medesima, rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1931-32 restano determinate in L. 168,183,548.62
delle quali furono pagate » 159,020,034.07
e rimasero da pagare . L. 9,163,514.55

(È approvato).

ART. 15.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1932-33 (articolo 11). L. 6,959,265.45
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 13) » 1,168,424.96
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata) » 10,159,531.71

Residui attivi al 30 giugno 1933 L. 18,287,222.12

(È approvato).

ART. 16.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1932-1933 (articolo 12). . . L. 184,491,832.58
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 14) » 9,163,514.55

Residui passivi al 30 giugno 1933 . . L. 193,655,347.13

(È approvato).

ART. 17.

È accertata nella somma di lire 228, la differenza attiva del conto finanziario dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla fine dell'esercizio 1932-33, come risulta dai seguenti dati:

Attività

Entrate dell'esercizio 1932-33 L.	884,406,647.72
Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1931-32, cioè:	

Accertati:

al 1° luglio 1932 L.	19,514,727.97	
al 30 giugno 1933 »	19,514,955.97	
		228 —
L.		<u>884,406,875.72</u>

Passività

Spese dell'esercizio 1932-1933 L.	884,406,647.72
Differenza attiva al 30 giugno 1933 . . . »	228 —
L.	<u>884,406,875.72</u>

(È approvato).

FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA.

ART. 18.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza accertate nell'esercizio finanziario 1932-33, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze in L. 31,697,938.11 delle quali furono rimosse » 24,522,064.70 e rimasero da riscuotere. L. 7,175,873.41

(È approvato).

ART. 19.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accer-

tate nell'esercizio finanziario 1932-33, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . L. 27,774,010.84 delle quali furono pagate » 10,229,440.14

e rimasero da pagare . . L. 17,544,570.70

(È approvato).

ART. 20.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32 restano determinate in . . . L. 8,936,702.59 delle quali furono riscosse » 8,928,722.59

e rimasero da riscuotere. L. 7,980 —

(È approvato).

ART. 21.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32 restano determinate in . . . L. 27,101,261.89 delle quali furono pagate » 18,949,298.60

e rimasero da pagare . . L. 8,151,963.29

(È approvato).

ART. 22.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1932-1933 (articolo 18) . . . L.	7,175,873.41
---	--------------

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 20) »	7,980 —
---	---------

Somme riscosse e non versate (colonna s) del riepilogo dell'entrata	—
---	---

Residui attivi al 30 giugno 1933 L.	<u>7,183,853.41</u>
---	---------------------

(È approvato).

ART. 23.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1932-33 (articolo 19) L.	17,544,570.70
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 21) »	8,151,963.29
Residui passivi al 30 giugno 1933 L.	25,696,533.99

(È approvato).

ART. 24.

È accertata nella somma di lire 6,867,940.41 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza alla fine dell'esercizio 1932-33, risultante dai seguenti dati:

Attività

Entrate dell'esercizio finanziario 1932-33 . . . L.	31,697,938.11
Diminuzione dei residui passivi lasciati dallo esercizio 1931-32, cioè:	
al 1º luglio 1932 L.	27,136,290.28
al 30 giugno 1933 »	27,101,261.89
»	35.028.39
Differenza passiva al 30 giugno 1933 L.	6,867,940.41
	<u>38,600,906.91</u>

Passività.

Differenza passiva al 30 giugno 1932. L.	8,240,895.07
Spese dell'esercizio finanziario 1932-33 . .	27,774,010.84
Diminuzione nei residui attivi lasciati dallo esercizio 1931-32:	
al 1º luglio 1932 L.	8,936,702.59
al 30 giugno 1933 »	8,936,702.59
Prelevamento dal conto corrente »	2,586,001 —
L.	<u>38,600,906.91</u>

(È approvato).

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

ART. 25.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno in L.	80,744,112.43
delle quali furono riscosse »	79,934,559.34
e rimasero da riscuotere L.	809,553.09

(È approvato).

ART. 26.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in L.	81,517,617.20
delle quali furono pagate »	67,995,496.24
e rimasero da pagare L.	13,522,120.96

(È approvato).

ART. 27.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1931-32 restano determinate in L.	13,761,423.41
delle quali furono riscosse »	899,103.04
e rimasero da riscuotere. L.	12,862,320.37

(È approvato).

ART. 28.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1931-32 restano determinate in L.	17,357,571.68
delle quali furono pagate »	9,733,712.28
e rimasero da pagare . L.	7,623,859.40

(È approvato).

ART. 29.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1932-33 (articolo 25)	L.	809,553.09
--	----	------------

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 27)	»	12,862,320.37
---	---	---------------

Somme rimosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata)	»	7,204.69
--	---	----------

Residui attivi al 30 giugno 1933	L.	<u>13,679,078.15</u>
----------------------------------	----	----------------------

(È approvato).

ART. 30.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1932-33 (articolo 26)	L.	13,522,120.96
--	----	---------------

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 28)	»	7,623,859.40
---	---	--------------

Residui passivi al 30 giugno 1933	L.	<u>21,145,980.36</u>
-----------------------------------	----	----------------------

(È approvato).

ART. 31.

È accertata nella somma di lire 8,673,427.77 la differenza attiva del conto finanziario dell'Amministrazione del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1932-33, come risulta dai seguenti dati:

Attività

Differenza attiva al 1° luglio 1932	L.	8,548,274.17
-------------------------------------	----	--------------

Entrate dell'esercizio finanziario 1932-33	»	80,744,112.43
--	---	---------------

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1931-32, cioè:		
--	--	--

Accertati:

al 1° luglio 1932	L.	19,232,206.38
al 30 giugno 1933	»	17,357,571.68

L.	<u>1,874,634.70</u>
----	---------------------

L.	<u>91,167,021.30</u>
----	----------------------

Passività

Spese dell'esercizio finanziario 1932-33	L.	81,517,617.20
--	----	---------------

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1931-32, cioè:

Accertati:

al 1° luglio 1932	L.	14,737,399.74
al 30 giugno 1933	»	13,761,423.41

»	975,976.33
---	------------

Differenza attiva al 30 giugno 1933	»	8,673,427.77
-------------------------------------	---	--------------

L.	<u>91,167,021.30</u>
----	----------------------

(È approvato).

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE
NELLA CITTÀ DI ROMA.

ART. 32.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno in:

L.	2,597,875.71
----	--------------

delle quali furono rimosse:

»	2,581,096.06
---	--------------

e rimasero da riscuotere	L.	<u>16,779.65</u>
--------------------------	----	------------------

(È approvato).

ART. 33.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in:

L.	3,717,127.56
----	--------------

delle quali furono pagate:

»	1,542,504.49
---	--------------

e rimasero da pagare

L.	<u>2,174,623.07</u>
----	---------------------

(È approvato).

ART. 34.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1931-32 restano determinate in L.	362,298.16
delle quali furono riscosse »	329,870.41
<hr/>	
e rimasero da riscuotere L.	32,427.75
<hr/>	

(È approvato).

ART. 35.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1931-32 restano determinate in L.	1,550,707.52
delle quali furono pagate »	724,967.02
<hr/>	
e rimasero da pagare L.	825,740.50
<hr/>	

(È approvato).

ART. 36.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1932-33 (articolo 32) L.	16,779.65
---	-----------

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 34) »	32,427.75
---	-----------

Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata) »	348.05
<hr/>	

Residui attivi al 30 giugno 1933. L.	49,555.45
<hr/>	

(È approvato).

ART. 37.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competen-

za propria dell'esercizio finanziario 1932-33 (articolo 33) L.	2,174,623.07
--	--------------

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 35) »	825,740.50
<hr/>	

Residui passivi al 30 giugno 1933 L.	3,000,363.57
<hr/>	

(È approvato).

ART. 38.

È accertata nella somma di lire 17,176.92 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, alla fine dell'esercizio 1932-33, come risulta dai seguenti dati:

Attività

Entrate dell'esercizio finanziario 1932-33 L.	2,597,875.71
---	--------------

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1931-32, cioè:

Accertati:

al 1° luglio 1932 L.	2,673,067.23
al 30 giugno 1933 »	1,550,707.52
<hr/>	
L.	1,122,359.71

Differenza passiva al 30 giugno 1933 »	17,176.92
<hr/>	

L.	3,737,412.34
<hr/>	

Passività

Differenza passiva al 1° luglio 1932 L.	19,099.56
---	-----------

Spese dell'esercizio finanziario 1932-33 »	3,717,127.56
--	--------------

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1931-32:

Accertati:

al 1° luglio 1931 L.	363,483.38
al 30 giugno 1932 »	362,298.16
<hr/>	
»	1,185.22

L.	3,737,412.34
<hr/>	

(È approvato).

AZIENDA DEI PATRIMONI RIUNITI
EX-ECONOMALI.

ART. 39.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex-economali accertate nell'esercizio finanziario 1932-33, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione medesima, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno in L. 5,570,161.05
delle quali furono rimosse » 4,963,379.18
e rimasero da riscuotere L. 606,781.87

(È approvato).

ART. 40.

Le spese ordinarie e straordinarie della Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo in L. 6,405,522.38
delle quali furono pagate » 4,408,895.17
e rimasero da pagare . L. 1,996,627.21

(È approvato).

ART. 41.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1931-32 restano determinate, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in L. 1,216,837.29
delle quali furono rimosse » 452,707.76
e rimasero da riscuotere L. 764,129.53

(È approvato).

ART. 42.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1931-32 restano determinate, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in L. 1,633,436.32
delle quali furono pagate » 686,199.86
e rimasero da pagare . L. 947,236.46

(È approvato).

ART. 43.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1932-33 (articolo 39) L.	606,781.87
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 41) »	764,129.53
Somme rimosse e non versate in tesoreria (colonna s del conto consuntivo). »	<u>154,554.76</u>
Residui attivi al 30 giugno 1933 L.	<u>1,525,466.16</u>

(È approvato).

ART. 44.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33, sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio (articolo 40) . . L.	1,996,627.21
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 42) »	<u>947,236.46</u>
Residui passivi al 30 giugno 1933 L.	<u>2,943,863.67</u>

(È approvato).

ART. 45.

È accertata nella somma di lire 1,819,789.88 la differenza attiva del conto finanziario dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex-economali, alla fine dell'esercizio 1932-33, come risulta dai seguenti dati:

<i>Attività</i>	
Differenza attiva al 30 giugno 1932 . . . L.	2,197,344.18
Entrate dell'esercizio finanziario 1932-33 . . . »	<u>5,570,161.05</u>

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1934

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1931-32:

Accertati:

Al 1° luglio 1932 L. 2,244,607.88

Al 30 giugno 1933 » 1,633,436.32

————— L. 611,171.56

L. 8,378,676.79

Passività

Spese dell'esercizio 1932-1933 L. 6,405,522.38

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1931-32:

Accertati:

Al 1° luglio 1931 L. 1,370,201.82

Al 30 giugno 1932 » 1,216,837.29

» 153,364.53

Differenza attiva al 30 giugno 1933 . . . » 1,819,789.88

L. 8,378,676.79

(È approvato).

AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA.

ART. 46.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Azienda autonoma statale della strada, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici, sono stabilite in L. 464,721,421.02 delle quali furono riscosse » 372,275,666.50

e rimasero da riscuotere L. 92,445,754.52

(È approvato).

ART. 47.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33, per

la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . L. 464,721,421.02 delle quali furono pagate » 356,297,502.49

e rimasero da pagare . L. 108,423,918.53

(È approvato).

ART. 48.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1931-32 restano determinate in L. 247,670,245.78 delle quali furono riscosse » 128,561,605.11

e rimasero da riscuotere L. 119,108,640.67

(È approvato).

ART. 49.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1931-32 restano determinate in L. 275,953,130.90 delle quali furono pagate » 128,123,341.49

e rimasero da pagare . L. 147,829,789.41

(È approvato).

ART. 50.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1932-1933 (articolo 46) . . . L. 92,445,754.52

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 48) » 119,108,640.67

Somme riscosse e non versate (colonna s del conto consuntivo) .

Residui attivi al 30 giugno 1933 L. 241,554,395.19

(È approvato).

ART. 51.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1932-1933 (articolo 47)	L.	108,423,918.53
--	----	----------------

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 49) »		147,829,789.41
---	--	----------------

Residui passivi al 30 giugno 1933	L.	<u>256,253,707.94</u>
---	----	-----------------------

(È approvato).

AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI.

ART. 52.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'agricoltura

e foreste, in	L.	21,486,006.29
delle quali furono riscosse »		16,001,096.18

e rimasero da riscuotere. L.		<u>5,484,910.11</u>
------------------------------	--	---------------------

(È approvato).

ART. 53.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in

L.	21,232,641.53
delle quali furono pagate »	11,597,882.04

e rimasero da pagare	L.	<u>9,634,759.49</u>
--------------------------------	----	---------------------

(È approvato).

ART. 54.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1931-32 restano determinate in

L.	5,914,516.84
delle quali furono riscosse »	5,432,105.57

e rimasero da riscuotere. L.		<u>482,411.27</u>
------------------------------	--	-------------------

(È approvato).

ART. 55.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1931-32 restano determinate in

L.	17,490,804.23
delle quali furono pagate »	6,392,604.97

e rimasero da pagare	L.	<u>11,098,199.26</u>
--------------------------------	----	----------------------

(È approvato).

ART. 56.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1932-33 (articolo 52)	L.	5,484,910.11
--	----	--------------

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 54) »		482,411.27
---	--	------------

Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo della entrata) »		1,723,490.92
--	--	--------------

Residui attivi al 30 giugno 1933	L.	<u>7,690,812.30</u>
--	----	---------------------

(È approvato).

ART. 57.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1932-1933 (articolo 53)	L.	9,634,759.49
--	----	--------------

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 55) »		11,098,199.26
---	--	---------------

Residui passivi al 30 giugno 1933	L.	<u>20,732,958.75</u>
---	----	----------------------

(È approvato).

ART. 58.

È accertata nella somma di lire 5,814,798.19 la differenza passiva del conto finanziario dell'Azienda delle foreste demaniali, alla fine dell'esercizio 1932-33, come risulta dai seguenti dati:

Attività

Entrate dell'esercizio finanziario 1932-33 . . . L.	21,486,006.29
Diminuzione nei residui passivi:	

Accertati:

al 1° luglio 1932. L.	17,629,028.22
al 30 giugno 1933. »	17,490,804.23
	»
	138,223.99
Differenza passiva al 30 giugno 1933 . . . »	5,814,798.19
L.	27,439,028.47

Passività

Differenza passiva al 1° luglio 1932. . . . L.	6.206,386.94
Spese dell'esercizio finanziario 1932-33 . . . »	21,232,641.53
Residui attivi:	

Accertati:

al 1° luglio 1932. L.	5,914,516.84
al 30 giugno 1933. »	5,914,516.84
	»
L.	27,439,028.47

(È approvato).

ARCHIVI NOTARILI.

Art. 59.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili per l'esercizio 1932-33, nelle risultanze seguenti:

Entrata L.	19,810,876.20
Spesa. »	13,898,834.87
	»
Differenza + L.	5,912,041.33

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Benefici di anzianità agli ufficiali ex-irredenti nominati in servizio permanente effettivo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Benefici di anzianità agli ufficiali ex irredenti nominati in servizio permanente effettivo. (*Stampato* n. 182-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura:

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Ai fini della determinazione dell'anzianità assoluta nella nomina in servizio permanente effettuata per gli ufficiali ex irredenti, in base all'articolo 5 del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 11, viene considerato come trascorso presso reparti combattenti il periodo compreso fra il 15 agosto 1916 ed il 3 novembre 1918 in cui detti ufficiali furono tenuti lontani d'autorità dai reparti accennati.

Per ottenere il beneficio di cui sopra gli interessati debbono farne domanda entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

ART. 2.

L'applicazione della disposizione di cui al precedente articolo non dà diritto a corresponsione di assegni arretrati.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Approvazione dell'Accordo del 5 maggio 1934 fra l'Italia e la Svizzera per l'esercizio nei due Paesi delle professioni di ingegnere e di architetto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione dell'Accordo del 5 maggio 1934 fra l'Italia e la Svizzera per l'esercizio nei due Paesi delle professioni di ingegnere e di architetto. (*Stampato* n. 195-A).

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1934

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo del 5 maggio 1934, fra l'Italia e la Svizzera per l'esercizio nei due Paesi delle professioni di ingegnere e di architetto.

PRESIDENTE, si dia lettura dell'Accordo.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

ACCORD CONCERNANT L'EXERCICE DES PROFESSIONS D'INGENIEUR ET D'ARCHITECTE

Les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, sont convenus des dispositions suivantes:

ART. 1.

Les ressortissants suisses, porteurs du diplôme d'ingénieur (civil ou de construction, mécanicien électricien) délivré par l'Ecole Polytechnique Fédérale à Zurich ou par l'Ecole des Ingénieurs à Lausanne ou du diplôme d'architecte délivré par l'Ecole Polytechnique Fédérale à Zurich, pouvant prouver qu'ils ont, après avoir obtenu leur diplôme, exercé pratiquement leur profession pendant une année au moins, seront admis en Italie à l'examen d'Etat pour l'habilitation à l'exercice de la profession d'ingénieur ou d'architecte aux mêmes conditions que les ressortissants italiens porteurs de la « Laurea in ingegneria » ou de la « Laurea in architettura ».

Il pourront exercer la profession correspondant à l'examen d'Etat qu'ils auront subi et obtenir, aux mêmes conditions que les nationaux, l'inscription dans l'« albo » professionnel à condition qu'ils aient séjourné régulièrement, sans interruption, pendant 5 ans en Italie ou qu'ils aient obtenu de l'Autorité compétente un permis d'admission afin d'exercer leur profession.

ART. 2.

Les ressortissants italiens, porteurs du diplôme italien d'habilitation à l'exercice de la profession d'ingénieur ou d'architecte, jouiront en Suisse des mêmes droits que les ressortissants suisses porteurs du diplôme d'ingénieur ou d'architecte de l'Ecole Fédérale Polytechnique à Zurich ou de l'Ecole des ingénieurs à Lausanne, à condition qu'ils soient au bénéfice d'un permis d'établissement ou d'un permis de séjour régulier, leur donnant droit à l'exercice de leur profession.

Le présent Accord sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Berne aussitôt que possible. Il entrera en vigueur quinze jours après l'échange des ratifications et demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration de trois mois à partir de la date à laquelle l'une ou l'autre des Parties l'aura dénoncé.

FAIT à Rome, en double exemplaire, le 5 mai 1934.

Pour l'Italie:

DE FACENDIS
PERASSI
POGGI
LANINÒ
A. MORELLI
BORGOMANERO

Pour la Suisse:

WAGNIÈRE
ROTHMUND
RENGGLI
BROYE
KAPPELER

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 1, la cui approvazione implica anche quella dell'Accordo che ne forma l'oggetto.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

ART. 2.

La presente legge entrerà in vigore nei modi e termini di cui all'articolo 2 dell'Accordo anzidetto.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1741, che proroga al 31 marzo 1935 il regime doganale stabilito per gli zuccheri col Regio decreto-legge 27 novembre 1930, n. 1496.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1741, che proroga al 31 marzo 1935 il regime doganale stabilito per gli zuccheri col Regio decreto-legge 27 novembre 1930, n. 1496. (*Stampato* n. 280-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1741, che proroga al 31 marzo 1935 il regime doganale stabilito per gli zuccheri col Regio decreto-legge 27 novembre 1930, n. 1496, convertito nella legge 26 marzo 1931, n. 340 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 maggio 1934, n. 804, recante modifica e disciplina dell'applicazione della tassa di bollo sui titoli esteri.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 maggio 1934, n. 804, recante modifica e disciplina dell'applicazione della tassa di bollo sui titoli esteri. (*Stampato* n. 319-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 maggio 1934, n. 804, concernente modifica e disciplina della applicazione della tassa di bollo sui titoli esteri ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1652, relativo alla sistemazione del bilancio dell'Opera Nazionale Balilla.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1652, relativo alla sistemazione del bilancio dell'Opera Nazionale Balilla. (*Stampato* n. 321-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1652, riguardante la sistemazione del bilancio dell'Opera Nazionale Balilla ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1681, riguardante proroga di termini per concessione di contributo erariale ai danneggiati dall'eruzione dello Stromboli del settembre 1930.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1681, riguardante proroga di termini per concessione di contributo erariale ai danneggiati dall'eruzione dello Stromboli del settembre 1930 (*Stampato* n. 335-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1681, riguardante proroga di termini per concessione di contributo erariale ai danneggiati dall'eruzione dello Stromboli del settembre 1930. »

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato e scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1566, col quale vengono devolute al Sottosegretariato per la Stampa e la Propaganda le attribuzioni spettanti ai Ministeri dell'interno e delle corporazioni in materia di vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche e di provvidenze a favore della produzione cinematografica nazionale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 set-

ttembre 1934, n. 1566, col quale vengono devolute al Sottosegretariato di Stato per la Stampa e la Propaganda le attribuzioni spettanti ai Ministeri dell'Interno e delle Corporazioni in materia di vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche e di provvidenze a favore della produzione cinematografica nazionale (*Stampato* n. 357-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1566, col quale sono devolute al Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda le attribuzioni spettanti ai Ministeri dell'interno e delle corporazioni in materia di vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche e di provvidenze a favore della produzione cinematografica nazionale ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi. (*Stampato* n. 359-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concer-

nente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1451, relativo alla disciplina dell'esportazione del riso.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1451, relativo alla disciplina dell'esportazione del riso. (*Stampato* n. 360-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1451, relativo alla disciplina dell'esportazione del riso ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1862, relativo all'istituzione della carica di Ispettore capo per la preparazione pre-militare e post-militare della Nazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1934-XII, n. 1862, relativo all'istituzione della carica di Ispettore capo per la preparazione pre-militare e post-militare della Nazione. (*Stampato* n. 362-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 settembre 1934-XII, n. 1862, riguardante l'istituzione della carica di ispettore capo per la preparazione pre-militare e post-militare della Nazione ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1868, con il quale, a modifica del Regio decreto-legge 26 novembre 1925, n. 2337, viene variato il compenso dovuto alle Aziende esercenti linee ferroviarie concesse all'industria privata per il trasporto di pacchi postali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934-XII, n. 1868, con il quale, a modifica del Regio decreto-legge 26 novembre 1925, n. 2337, viene variato il compenso dovuto alle Aziende esercenti linee ferroviarie concesse all'industria privata per il trasporto di pacchi postali. (*Stampato* n. 363-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1868, che apporta modifiche al Regio decreto-legge 26 novembre 1925, n. 2337, per quanto riguarda il compenso dovuto alle Aziende esercenti linee ferroviarie concesse all'industria privata per il trasporto dei pacchi postali ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Ricostituzione dei Comuni distinti di Castelluccio Inferiore e di Castelluccio Superiore in provincia di Potenza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ricostituzione dei Comuni distinti di Castelluccio Inferiore e di Castelluccio Superiore in provincia di Potenza. (*Stampato* n. 366-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

I comuni di Castelluccio Inferiore e Castelluccio Superiore, riuniti con Regio decreto 29 marzo 1928, n. 804, in unico comune denominato Castelluccio, sono ricostituiti nei limiti delle circoscrizioni preesistenti alla loro unione, ferma restando l'aggregazione, disposta con lo stesso decreto, della frazione Agromonte al comune di Latronico.

(È approvato).

ART. 2.

Il prefetto di Potenza, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al riparto del patrimonio e delle attività e passività del comune di Castelluccio fra i due comuni ricostituiti.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Aggiunte e varianti al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio Esercito, la Regia Marina, la Regia Aeronautica e la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aggiunte e varianti al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio Esercito, la Regia Marina, la Regia

Aeronautica e la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale. (*Stampato* n. 368-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Nell'articolo 10 del testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina, approvato con Regio decreto 31 gennaio 1926, n. 452, quale risulta modificato dall'articolo 2, lettera E del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2327, convertito in legge con la legge 6 dicembre 1928, n. 3240, e dall'articolo 6 della legge 28 dicembre 1933, n. 1954, dopo il 4° comma è aggiunto il seguente:

« Il proprietario di autoveicoli o natanti a motore, è tenuto altresì ad informare, entro le 24 ore, l'autorità militare delle trasformazioni avvenute nei capi precettati, delle sostituzioni di targhe, dei cambiamenti di dimora o di indirizzo, anche nell'interno della stessa città ».

(È approvato).

ART. 2.

Nell'articolo 23 del citato testo unico, quale risulta modificato dall'articolo 11 della legge 28 dicembre 1933, n. 1954, la disposizione contenuta nel numero 1° è sostituita dalla seguente:

« 1°) Nei casi previsti dall'articolo 4 e dal 2°), 4°), 5°) e 6°) comma dell'articolo 10 con l'ammenda da lire 50 a lire 150 e sino a lire 300 se abbia fatto dichiarazione mendace ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà pure votato a scrutinio segreto.

Prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui quattordici disegni di legge già approvati per alzata e seduta, e cioè:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933; (82)

Benefici di anzianità agli ufficiali ex-irredenti nominati in servizio permanente effettivo; (82)

Approvazione dell'Accordo del 5 maggio 1934 fra l'Italia e la Svizzera per l'esercizio nei due Paesi delle professioni di ingegnere e di architetto; (195)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1741, che proroga al 31 marzo 1935 il regime doganale stabilito per gli zuccheri col Regio decreto-legge 27 novembre 1930, n. 1496; (280)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 maggio 1934, n. 804, recante modifica e disciplina dell'applicazione della tassa di bollo sui titoli esteri; (319)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1652, relativo alla sistemazione del bilancio dell'Opera Nazionale Balilla; (321)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1681, riguardante proroga di termini per concessione di contributo erariale ai danneggiati dall'eruzione dello Stromboli del settembre 1930; (335)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1566, col quale vengono devolute al Sottosegretariato per la Stampa e la Propaganda le attribuzioni spettanti ai Ministeri dell'interno e delle corporazioni in materia di vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche e di provvidenze a favore della produzione cinematografica nazionale; (357)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi; (359)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1451, relativo alla disciplina dell'esportazione del riso; (360)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1862, relativo all'istituzione della carica di Ispettore capo per la preparazione pre-militare e post-militare della Nazione; (362)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1868, con il quale, a modifica del Regio decreto-legge 26 novembre 1925, n. 2337, viene variato il compenso dovuto alle aziende esercenti linee ferroviarie concesse all'industria privata per il trasporto di pacchi postali; (363)

Ricostituzione dei Comuni distinti di Castelluccio Inferiore e di Castelluccio Superiore in provincia di Potenza; (366)

Aggiunte e varianti al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei

veicoli per il Regio esercito, la Regia marina la Regia aeronautica e la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. (368)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la prima votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti)

Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1932 al 30 giugno 1933: (82)

Presenti e votanti.	306
Maggioranza	154
Voti favorevoli	304
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Benefici di anzianità agli ufficiali ex-irredenti nominati in servizio permanente effettivo: (182)

Presenti e votanti.	306
Maggioranza	154
Voti favorevoli	305
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Approvazione dell'Accordo del 5 maggio 1934 fra l'Italia e la Svizzera per l'esercizio nei due paesi delle professioni di ingegnere e di architetto: (195)

Presenti e votanti.	306
Maggioranza	154
Voti favorevoli	305
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1741, che proroga al 31 marzo 1935 il regime doganale stabilito per gli zuccheri col Regio decreto-legge 27 novembre 1930, n. 1496: (280)

Presenti e votanti.	306
Maggioranza	154
Voti favorevoli	305
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 maggio 1934, n. 804, recante modifica e disciplina dell'applicazione della tassa di bollo sui titoli esteri: (319)

Presenti e votanti	306
Maggioranza	154
Voti favorevoli	304
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto legge 28 settembre 1934, n. 1652, relativo alla sistemazione del bilancio dell'Opera Nazionale Balilla: (321)

Presenti e votanti	306
Maggioranza	154
Voti favorevoli	304
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1681, riguardante proroga di termini per concessione di contributo erariale ai danneggiati dall'eruzione dello Stromboli del settembre 1930: (325)

Presenti e votanti	306
Maggioranza	154
Voti favorevoli	305
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1566, col quale vengono devolute al Sottosegretariato per la stampa e propaganda le attribuzioni spettanti ai Ministeri dell'interno e delle corporazioni in materia di vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche e di provvidenze a favore della produzione cinematografica nazionale: (357)

Presenti e votanti	306
Maggioranza	154
Voti favorevoli	305
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi: (359).

Presenti e votanti	306
Maggioranza	154
Voti favorevoli	306
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1451, relativo alla disciplina dell'esportazione del riso: (360)

Presenti e votanti	306
Maggioranza	154
Voti favorevoli	306
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1862, relativo all'istituzione della carica di Ispettore capo per la preparazione pre-militare e post-militare della Nazione: (362)

Presenti e votanti	306
Maggioranza	154
Voti favorevoli	306
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1868, con il quale, a modifica del Regio decreto-legge 26 novembre 1925, n. 2337, viene variato il compenso dovuto alle aziende esercenti linee ferroviarie concesse all'industria privata per il trasporto di pacchi postali: (363)

Presenti e votanti	306
Maggioranza	154
Voti favorevoli	304
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Ricostituzione dei Comuni distinti di Castelluccio Inferiore e di Castelluccio Superiore in provincia di Potenza: (366)

Presenti e votanti	306
Maggioranza	154
Voti favorevoli	302
Voti contrari	4

(La Camera approva).

Aggiunte e varianti al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito, la Regia marina, la Regia aeronautica e la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale: (368)

Presenti e votanti	306
Maggioranza	154
Voti favorevoli	305
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Aghemo — Alberici — Albertini — Alessandrini — Alfieri — Amato — Andriani — Angelini — Anitori — Aprilis — Arcangeli — Arcidiacono — Ardissonne — Arias — Arlotti — Arnoni — Ascenzi — Ascione — Asinari di San Marzano.

Baccarini — Bacci — Baistocchi — Baragiola — Baraldi — Barbaro — Barbiellini-Amidei — Bardanzellu — Barenghi — Barni — Beletti — Benini — Benni — Bergamaschi — Bernocco — Besozzi di Carnisio — Biagi — Bianchini — Bibolini — Bifani — Biffis — Biggini — Bilucaglia — Bisi — Bleiner — Boidi — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bono — Bonomi — Borghese — Bottai Giuseppe — Bottari Tommaso — Bruchi — Buffarini Guidi — Buttafocchi.

Caccese — Calvetti — Calza-Bini — Canelli — Capialbi — Capoferri — Caradonna — Carlini — Carretto — Carusi — Casalini — Casilli — Castellino — Ceci — Cempini Meazzuoli — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Cianetti — Ciardi — Ciarlantini — Cingolani — Cobolli Gigli — Coceani — Coselschi — Costamagna — Cristini — Cro — Cucini.

Da Empoli — Dalla Bona — D'Annunzio — De Carli Felice — Deffenu — De Francischi — Del Bufalo — Del Croix — Del Giudice — De Marsanich — De Marsico — Dentice Di Frasso — De Regibus — Diaz — Di Belsito Parodi Giusino — Di Giacomo — Donegani — Donella — Durini.

Ercole.

Fabbrici — Fancello — Fani — Fantucci — Farinacci — Fassini — Felicella — Felicioni — Fera — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferroni — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Folliero — Formenton — Fossa Davide — Fregonara — Frignani.

Gaetani Dell'Aquila D'Aragona — Galleni — Gangitano — Garbaccio — Garibaldi — Gastaldi — Gervasio — Giannantonio — Giannurco — Giarratana — Gibertini — Giglioli — Giordani — Giovannini — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Gorio — Griffey — Guglielmotti — Gusatti Bonsembiante — Guzzeloni.

Host Venturi.

Igliori.

Jannelli — Jung.

Klinger.

Labadessa — Lai — Landi — Lanfanconi — Lantini — Lembo — Leoni — Livoti — Locurcio — Lucchini — Lucentini — Lunelli — Luzzati.

Maffezzoli — Maggi — Magini — Magnini — Malusardi — Manaresi — Mancini — Marchi — Marcucci — Maresca di Serracapriola — Marinelli — Marini — Marquet — Martignoni — Martire — Masetti Enrico — Mazzetti Mario — Mazzucotelli — Medici del Vascello — Melchiori — Mezzetti Nazzareno — Mezzi — Michelini — Milani — Miori — Misciattelli — Moncada Di Paternò — Morelli Eugenio — Moretti — Mori Nino — Morigi — Moro Aurelio — Morselli — Motolese — Muzzarini.

Nannini — Natoli — Negrotto Cambiaso — Nicolato.

Oggianu — Olivetti — Olmo — Oppo Cipriano Efsio — Orano — Orlandi — Orsi.

Pace Biagio — Pace Nicola Tommaso — Pagliani — Palermo — Panepinto — Panunzio — Paolini — Paoloni — Paolucci — Parisi Alessandro — Parolari — Pasti — Pavolini — Pavoncelli — Pellizzari — Pennavaria — Pentimalli — Perna — Pesenti Antonio — Pettini — Piccinato — Pierantoni — Pierazzi — Pileri — Pinchetti — Piseni Pietro — Pocherra — Polverelli — Postiglione — Pottino Di Capuano — Preti — Proserpio — Pupini.

Rabotti — Racheli — Raffaeli — Razza — Redaelli — Redenti — Riccardi — Ricchioni — Ricci Giorgio — Ricci Renato — Rocca — Romano — Roncoroni — Rossi Amilcare — Rossoni — Rotigliano.

Sacco — Sansanelli — Scarfiotti — Schiassi — Sciarra — Scorza — Scotti — Serena — Sero — Serpieri — Sertoli — Solmi — Spinelli Domenico — Spinelli Francesco — Spizzi — Starace — Steiner — Suppiej — Suvich.

Tanzini — Tarabini — Tarchi — Tassinari — Tecchio — Teruzzi — Tommaselli — Toselli — Trapani-Lombardo — Tredici — Tringali Casanuova — Tullio — Tumedei.

Usai.

Varzi — Vaselli — Vecchini Rodolfo — Vecchioni — Velo — Ventrella — Verga — Vezzani — Viale — Vidau — Vignati — Visco.

Sono in congedo:

Catalano — Corni.

Di Marzo.

Ferretti di Castelferretto.

Gorini — Gray.

Mazzini — Mendini — Motta.

Pasini — Pirrone.

Zingali.

Sono ammalati:

Dolfin.
Orsolini-Cencelli.
Verdi.

Assenti per ufficio pubblico:

Basile — Begnotti — Bruni — Buronzo.
Capri-Cruciani — Clavenzani.
Fossi Mario.
Guidi.
Peverelli.
Tallarico.

Approvazione del disegno di legge: Ammissione, a domanda, in tempo di pace, ai corsi allievi sottufficiali dei giovani che hanno l'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ammissione, a domanda, in tempo di pace, ai corsi allievi sottufficiali dei giovani che hanno l'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento. (*Stampato* n. 369-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura:

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« I giovani, che hanno l'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento perchè in possesso dei titoli stabiliti dall'articolo 1° del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, e che abbiano i prescritti requisiti fisici e morali, possono, a domanda, essere ammessi, in tempo di pace, a frequentare i corsi allievi sottufficiali per compiere, poi, come sottufficiali, i rispettivi obblighi di ferma o per continuare nella carriera ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 816, contenente nuove disposizioni per gli estagli delle miniere di zolfo della Sicilia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19

aprile 1934, n. 816, contenente nuove disposizioni per gli estagli delle miniere di zolfo della Sicilia. (*Stampato* n. 373-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 816, contenente nuove disposizioni per gli estagli delle miniere di zolfo della Sicilia, con la seguente modificazione:

All'articolo 1, 1° capoverso, è sostituito il seguente:

« A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto la riduzione attualmente vigente sugli estagli dovuti in natura e in denaro dagli esercenti ai proprietari o dai subgabelotti o cottimisti generali ai gabelotti delle miniere di zolfo della Sicilia è elevata, fino al 31 dicembre 1935, al 60 per cento, a favore, rispettivamente, degli esercenti subgabelotti e cottimisti generali ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 maggio 1934, n. 821, recante disposizioni complementari a quelle dei Regi decreti-legge 10 giugno 1931, n. 723 e 24 settembre 1931, n. 1265, convertiti in legge con la legge 28 dicembre 1931, n. 1803, concernenti l'obbligatorietà dell'impiego di una percentuale di frumento nazionale nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 maggio 1934, n. 821, recante disposizioni complementari a quelle dei Regi decreti-legge 10 giugno 1931, n. 723 e 24 settembre 1931, n. 1265, convertiti in legge con

la legge 28 dicembre 1931, n. 1803, concernenti l'obbligatorietà dell'impiego di una percentuale di frumento nazionale nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari. (*Stampato* n. 374-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia, lettura:

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 maggio 1934-XII, n. 821, recante disposizioni complementari a quelle dei Regi decreti-legge 10 giugno 1931, n. 723 e 24 settembre 1931, n. 1265, convertiti in legge con la legge 28 dicembre 1931, n. 1803, concernenti l'obbligatorietà dell'impiego di una percentuale di frumento nazionale nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Nomina a sottotenente di complemento nel Regio Esercito di alcune categorie di sottufficiali e militari di truppa in congedo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Nomina a sottotenente di complemento nel Regio Esercito di alcune categorie di sottufficiali e militari di truppa in congedo. (*Stampato* n. 379-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« L'articolo 2 della legge 27 giugno 1929, n. 1185, quale risulta modificato dal Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1200, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni relative alla nomina a sottotenente di complemento di cui al Regio decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743, sono

applicabili anche alle seguenti categorie di militari di truppa e sottufficiali i quali però non possono essere nominati che sottotenenti di complemento nell'arma di fanteria:

a) militari di truppa e sottufficiali dei carabinieri Reali che non abbiano i requisiti speciali per essere nominati sottotenenti di complemento nell'arma di provenienza;

b) sottufficiali provenienti dal corpo Reali equipaggi transitati nella forza in congedo del Regio esercito;

c) militari arruolati nell'ex battaglione aviatori (categoria piloti o motoristi o personale vario);

d) militari di truppa e sottufficiali provenienti dalla Regia guardia di finanza;

e) militari di truppa e sottufficiali incorporati nella sanità o nei reparti automobilistici;

f) militari di truppa e sottufficiali che durante il periodo di guerra 1915-1918 furono nominati cappellani militari, o coprirono comunque il grado di ufficiale, o furono considerati come rivestiti del relativo stato ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, che approva le norme sulle indennità da corrispondere al personale militare della Regia Aeronautica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, che approva le norme sulle indennità da corrispondere al personale militare della Regia Aeronautica (*Stampato* n. 382-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge,

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, che approva le

norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile della Regia aeronautica ».

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per la aeronautica. Ne ha facoltà.

VALLE, *Sottosegretario di Stato per l'aeronautica*. Propongo all'articolo unico il seguente emendamento:

« Nella tabella III alla colonna « servizi per incarichi speciali » sostituire ai numeri 6 e 12 la seguente dizione:

« Collaudo in volo di aeromobili nuovi presso centri sperimentali; collaudo in volo di aeromobili che hanno subito grandi riparazioni, quando il collaudo non sia stato eseguito da una Ditta: compenso spettante per ogni collaudo. (4) ».

PRESIDENTE. La Giunta accetta questo emendamento ?

OLIVETTI *della Giunta del bilancio*. Lo accetta.

PRESIDENTE. La Camera ha udito l'emendamento che l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'aeronautica ha proposto ai numeri 6 e 12 della Tabella III. Questo emendamento è accettato dalla Giunta del bilancio.

Lo pongo a partito.

(È approvato).

L'articolo unico con l'emendamento ora approvato risulta così formulato:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, che approva le norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile della Regia aeronautica, con la seguente modificazione:

Nella Tabella III, alla colonna « servizi per incarichi speciali », è sostituita ai nn. 6 e 12 la seguente dizione:

« Collaudo in volo di aeromobili nuovi presso centri sperimentali; collaudo in volo di aeromobili che hanno subito grandi riparazioni, quando il collaudo non sia stato eseguito da una Ditta: compenso spettante per ogni collaudo ».

Nessuno chiedendo di parlare, l'articolo unico così emendato s'intende approvato, e il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Ricostituzione del Comune di Pignola in provincia di Potenza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ricostituzione del Comune di Pignola, in provincia di Potenza (*Stampato*, n. 383-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Il comune di Pignola, aggregato col Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 224, al comune di Potenza, è riconosciuto nei limiti della circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto anzidetto.

(È approvato).

ART. 2.

Il prefetto di Potenza, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, in esecuzione della presente legge, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Potenza e di Pignola.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Disposizione aggiuntiva alla legge 24 dicembre 1925, n. 2275, concernente il conferimento di pensioni alle famiglie dei Caduti ed ai Mutilati per la Causa Nazionale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizione aggiuntiva alla legge 24 dicembre 1925, n. 2275, concernente il conferimento di pensioni alle famiglie dei Caduti ed ai Mutilati per la Causa Nazionale. (*Stampato* n. 388-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura:

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

«Salve, quando più favorevoli, le disposizioni del 2º comma dell'articolo 1º della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, la pensione alle famiglie dei caduti per la causa fascista ed ai mutilati per la causa stessa è liquidata sul grado di tenente, se il cittadino, caduto o divenuto invalido militando nello squadrismo, era comandante della squadra di azione.

«La dichiarazione che il caduto o l'invalido sia stato comandante della squadra di azione, è rilasciato dalla Direzione del Partito Nazionale Fascista.

«La presente disposizione si applica con effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1951, recante agevolazioni tributarie per i trasferimenti di proprietà a titolo oneroso di fondi rustici gravati da mutui ipotecari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1951, recante agevolazioni tributarie per i trasferimenti di proprietà a titolo oneroso di fondi rustici gravati da mutui ipotecari. (*Stampato* n. 389-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole camerata Bianchini. Ne ha facoltà.

BIANCHINI. Onorevoli Camerati, con questo provvedimento il Governo Fascista, integrando delle disposizioni che erano state prese con precedenti provvedimenti, ha inteso facilitare il trapasso delle proprietà rustiche, stabilendo che con la tassa fissa di dieci lire si potessero trasferire i beni rustici i quali risultassero, al momento del trapasso,

coperti da debiti, in capitali o interessi scaduti, superiori al 75 per cento del valore dell'immobile oggetto del trapasso; e che l'acquirente si impegni, contestualmente alla stipulazione dell'atto del trapasso, ad estinguere almeno la metà di questa passività. È determinata dal decreto-legge una procedura, necessaria evidentemente, per stabilire il valore dell'immobile, in rapporto alla esistenza del 75 per cento di debito gravante sul medesimo.

Questa procedura — che si attua attraverso il giudizio di stima compiuto da un'apposita Commissione, preveduta con l'articolo 3 del decreto, composta dal Presidente del Tribunale, da un rappresentante dell'Ufficio tecnico di finanza e da un ispettore delle tasse — importa necessariamente un certo lasso di tempo, perchè per quanto il Decreto dica che la procedura sarà avviata ed espletata in via d'urgenza, è certo che — dovendosi compiere una stima di immobili la quale, normalmente, richiederà anche visite in luogo, affinché il giudizio sia attendibile e giusto — con tutta la migliore volontà potrà, tuttavia, trascorrere anche qualche mese, tanto più se al giudizio della Commissione dovesse seguire il reclamo al Ministero, giustamente concesso dalla legge a salvaguardia dei diritti delle parti e della finanza.

E allora nasce la questione: qual'è la condizione delle parti interessate durante questo periodo? Le parti devono presentare una domanda per far luogo a questa procedura; e alle domande devono allegare o un atto perfetto di compera o un compromesso. Normalmente, quando si stipulano dei compromessi (e tanto più se fosse un atto definitivo di compera), vi sono anche dei versamenti di corrispettivo, una caparra, o un acconto di prezzo. Durante questo periodo rimarrebbe, quindi, una delle parti esposta, e precisamente l'acquirente; si troverebbe ad avere sborsato o il prezzo, o una parte del prezzo, o una caparra, in una condizione incerta e di fronte a un venditore in condizioni per lo meno di difficile equilibrio finanziario. Quindi, la necessità di poter stabilire che fin dal momento nel quale si presenta la domanda, si possa registrare e trascrivere l'atto di trapasso, allo scopo di dare una garanzia all'acquirente che ha versato o il prezzo o una parte del prezzo, e comunque di assicurarlo che fin da quel momento la vendita è operativa fra le parti e di fronte ai terzi.

Poichè il decreto stabilisce che Sua Eccellenza il Ministro delle finanze è autorizzato ad emanare le norme di esecuzione, io mi

permetto di richiamare l'attenzione su questo punto, poichè, in sede di norme di esecuzione, si potrebbe stabilire che, quando le parti lo richiedano, si possa far luogo alla registrazione immediata dell'atto, sotto la condizione risolutiva che, ove non venga concesso il beneficio, la registrazione divenga inefficace. Oppure si potrebbe anche concedere, sempre quando lo richiedano le parti, una registrazione definitiva, salvo la condizione che le medesime siano poi tenute a corrispondere la tassa ridotta o quella normale a seconda dell'esito del giudizio di stima.

Vedrà l'onorevole Ministro delle finanze se potrà concedere questa registrazione condizionata, soggetta cioè a una condizione risolutiva, oppure la registrazione definitiva, in base alla presentazione del compromesso o dell'atto di trapasso, salvo ad esigere la tassa a procedura ultimata; o se, per maggiore cautela, intenda richiedere il versamento dell'importo della registrazione a titolo di deposito, salvo liberarlo nel caso in cui, ricorrendo i requisiti previsti dal decreto, si abbia diritto di fruire della tassa ridotta. Questa seconda soluzione è meno favorevole ai fini che si propone il decreto, ma, nella sua saggezza, certamente l'on. Ministro delle finanze potrà apprezzare la necessità, in un modo o nell'altro, di togliere un elemento di incertezza che verrebbe a diminuire grandemente l'efficacia pratica del provvedimento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. L'onorevole Giunta del Bilancio è d'accordo?

OLIVETTI, *della Giunta del Bilancio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OLIVETTI, *della Giunta del Bilancio*. Semplicemente, come membro della Giunta del Bilancio, vorrei chiedere all'onorevole Bianchini una spiegazione.

Il camerata Bianchini ha richiamato l'attenzione della Camera sulla situazione transitoria che sarebbe la conseguenza di un atto non registrato e non registrabile. Ora convergo anch'io che questa situazione incerta dal punto di vista giuridico, non debba esistere; però non credo che si possa adottare il rimedio di addvenire ad una registrazione provvisoria, destinata a cadere se l'esenzione non viene concessa, come mi pare che il camerata Bianchini abbia proposto. Io credo che a una registrazione condizionata possa addvenirsi alla sola condizione che, se l'esenzione non viene concessa, si dovrà pagare la tassa di registro. Non vedo la possibilità di

registrare un atto, cioè di dargli una data certa, e magari anche di trascriverlo, quando poi registrazione e trascrizione debbano cadere per la mancata concessione dell'esenzione.

Sono, dunque, d'accordo col camerata Bianchini nella necessità di trovare un sistema giuridico che affidi tanto il venditore, quanto il compratore; ma non sono d'accordo nel trovare un sistema giuridico che dia luogo a delle incertezze maggiori di quelle che si volevano eliminare.

Faccio quindi la proposta che la registrazione avvenga senza pagamento di tasse. La tassa sarà poi dovuta, nella misura stabilita dalle vigenti leggi o da questa, secondo il responso della Commissione.

JUNG, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JUNG, *Ministro delle finanze*. La questione proposta dai camerati Bianchini e Olivetti sarà esaminata e le eventuali disposizioni occorrenti saranno date in sede di norme integrative previste dal decreto.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1951, concernente agevolazioni tributarie per i trasferimenti di proprietà a titolo oneroso di fondi rustici gravati da mutui ipotecari ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Costituzione del Comune di Sant'Eufemia, in provincia di Catanzaro.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Costituzione del Comune di Sant'Eufemia, in provincia di Catanzaro. (*Stampato* n. 390-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

La Commissione propone, all'articolo 1º, di aggiungere al nome di « Sant'Eufemia » il nome di « Lamezia ».

Il Governo accetta questo emendamento?

SOLMI, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*. Lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo a partito questo emendamento.

(È approvato).

Procediamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

È istituito in provincia di Catanzaro il comune di Sant'Eufemia Lamezia, la cui circoscrizione comprenderà le parti di territorio dei comuni di Gizzeria, Nicastro, Maida, San Pietro a Maida e Curinga, delimitate in conformità della pianta planimetrica annessa alla presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

È aggregato al comune di Gizzeria l'appezzamento di territorio del comune di Sambiasi, che si incunea nel territorio di quel comune ad ovest del villaggio di Santa Eufemia Vetere, secondo i limiti stabiliti nella pianta anzidetta.

(È approvato).

ART. 3.

È data facoltà al Governo del Re di emanare tutte le disposizioni che saranno necessarie per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge, a cui è allegata la pianta indicata nell'articolo 1, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1946, che ha dato approvazione alla proroga al 1º giugno 1935 del « Modus vivendi » di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi fra l'Italia e la Francia il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo in Parigi in data 10-17 novembre 1934.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1946, che ha dato approvazione alla proroga al 1º giugno 1935 del *Modus vivendi* di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi fra l'Italia e la Francia il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo in Parigi in data 10-17 novembre 1934 (*Stampato*, n. 391-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura:

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1946, che approva la proroga al 1º giugno 1935 del « Modus vivendi » di stabilimento provvisorio, stipulato

in Parigi fra l'Italia e la Francia il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo in Parigi in data 10-17 novembre 1934 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1947, che ha dato esecuzione al duplice scambio di Note italo-francese che ha avuto luogo in Parigi il 9 novembre 1934, col primo dei quali viene rinnovato per un anno (1º ottobre 1934-30 settembre 1935) l'« Avenant » commerciale fra l'Italia e la Francia del 1º ottobre 1933, mentre col secondo scambio di Note si procede fra i Governi dei due Paesi ad una intesa riguardo all'applicazione dell'articolo 6 dello stesso « Avenant ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1947, che ha dato esecuzione al duplice scambio di Note italo-francese che ha avuto luogo in Parigi il 9 novembre 1934, col primo dei quali viene rinnovato per un anno (1º ottobre 1934-30 settembre 1935) l'*Avenant* commerciale fra l'Italia e la Francia del 1º ottobre 1933, mentre col secondo scambio di Note si procede fra i Governi dei due Paesi ad una intesa riguardo all'applicazione dell'articolo 6 dello stesso *Avenant*. (*Stampato* n. 392-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1947, che ha dato esecuzione al duplice scambio di Note italo-francese che ha avuto luogo in Parigi il 9 novembre 1934, col primo dei quali viene

rinnovato per un anno (1º ottobre 1934-30 settembre 1935) l'« Avenant » commerciale fra l'Italia e la Francia del 1º ottobre 1933, mentre col secondo scambio di Note si procede fra i Governi dei due Paesi ad un'intesa riguardo all'applicazione dell'articolo 6 dello stesso « Avenant ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Anticipazioni sull'indennizzo privilegiato aeronautico.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Anticipazioni sull'indennizzo privilegiato aeronautico. (*Stampato* n. 395-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge,

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge.

« Alle persone indicate negli articoli 1, 4, 5 e 14 della legge 10 gennaio 1929, n. 59, potrà essere concesso un anticipo sull'indennizzo privilegiato aeronautico nei casi in cui l'Amministrazione dell'aeronautica ne riconosca l'urgente necessità, nella misura non superiore ad un quarto della quota fissa stabilita dalla lettera A) allegata alla legge sopraindicata.

« Gli anticipi verranno concessi sul fondo scorta, che verrà reintegrato in sede di liquidazione definitiva dell'indennizzo ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 dicembre 1934, n. 1942, recante provvedimenti concernenti la cessione delle divise e la dichiarazione del possesso di titoli emessi all'estero.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 di-

cembre 1934, n. 1942, recante provvedimenti concernenti la cessione delle divise e la dichiarazione del possesso di titoli emessi all'estero (*Stampato*, n. 396-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 dicembre 1934, n. 1942, recante provvedimenti concernenti la cessione delle divise e la dichiarazione del possesso di titoli emessi all'estero ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 dicembre 1934, n. 1943, recante sanzioni per la irregolare tenuta delle contabilità e della corrispondenza di banche e cambiavalute riferentisi a pagamenti fuori d'Italia ed al commercio dei cambi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 dicembre 1934, n. 1943, recante sanzioni per la irregolare tenuta delle contabilità e della corrispondenza di banche e cambiavalute riferentisi a pagamenti fuori d'Italia ed al commercio dei cambi. (*Stampato* n. 397-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 dicembre 1934, n. 1943, recante sanzioni per la irregolare tenuta delle contabilità e della corrispondenza di banche e cambiavalute riferentisi a pagamenti fuori d'Italia ed al commercio dei cambi ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sugli altri quattordici disegni di legge già approvati per alzata e seduta, e cioè:

Ammissione, a domanda, in tempo di pace, ai corsi allievi sottufficiali dei giovani che hanno l'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento; (369)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 816, contenente nuove disposizioni per gli estagli delle miniere di zolfo della Sicilia; (373)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 maggio 1934, n. 821, recante disposizioni complementari a quelle dei Regi decreti-legge 10 giugno 1931, n. 723 e 24 settembre 1931, n. 1265, convertiti in legge con la legge 28 dicembre 1931, n. 1803, concernenti l'obbligatorietà dell'impiego di una percentuale di frumento nazionale nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari; (374)

Nomina a sottotenente di complemento nel Regio Esercito di alcune categorie di sottufficiali e militari di truppa in congedo; (379)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, che approva le norme sulle indennità da corrispondere al personale militare della Regia Aeronautica; (382)

Ricostituzione del Comune di Pignola in provincia di Potenza; (383)

Disposizione aggiuntiva alla legge 24 dicembre 1925, n. 2275, concernente il conferimento di pensioni alle famiglie dei Caduti ed ai Mutilati per la Causa Nazionale; (388)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1951, recante agevolazioni tributarie per i trasferimenti di proprietà a titolo oneroso di fondi rustici gravati da mutui ipotecari; (389)

Costituzione del Comune di Sant'Eufemia, in provincia di Catanzaro; (390)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1946, che ha dato approvazione alla proroga al 1º giugno 1935 del *Modus vivendi* di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi fra l'Italia e la Francia il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con

scambio di Note che ha avuto luogo in Parigi in data 10-17 novembre 1934; (391)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1947, che ha dato esecuzione al duplice scambio di Note italo-francese che ha avuto luogo in Parigi il 9 novembre 1934, col primo dei quali viene rinnovato per un anno (1º ottobre 1934-30 settembre 1935) l'*Avenant* commerciale fra l'Italia e la Francia del 1º ottobre 1933, mentre col secondo scambio di Note si procede fra i Governi dei due Paesi ad una intesa riguardo all'applicazione dell'articolo 6 dello stesso *Avenant*; (392)

Anticipazioni sull'indennizzo privilegiato aeronautico; (395)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 dicembre 1934, n. 1942, recante provvedimenti concernenti la cessione delle divise e la dichiarazione del possesso di titoli emessi all'estero; (396)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 dicembre 1934, n. 1943, recante sanzioni per la irregolare tenuta delle contabilità e della corrispondenza di banche e cambiavalute riferentisi a pagamenti fuori d'Italia ed al commercio dei cambi. (397)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la seconda votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Ammissione, a domanda, in tempo di pace, ai corsi allievi sottufficiali dei giovani che hanno l'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento: (369)

Presenti e votanti	335
Maggioranza	168
Voti favorevoli	334
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 816, contenente nuove disposizioni per gli estagli delle miniere di zolfo della Sicilia: (373)

Presenti e votanti	335
Maggioranza	168
Voti favorevoli	334
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 maggio 1934, n. 821, recante disposizioni complementari a quelle dei Regi decreti-legge 10 giugno 1931, n. 723 e 24 settembre 1931, n. 1265, convertiti in legge con la legge 28 dicembre 1931, n. 1803, concernenti l'obbligatorietà dell'impiego di una percentuale di frumento nazionale nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari: (374)

Presenti e votanti 335
Maggioranza 168
Voti favorevoli 334
Voti contrari 1

(La Camera approva).

Nomina a sottotenente di complemento nel Regio Esercito di alcune categorie di sottufficiali e militari di truppa in congedo: (379)

Presenti e votanti 335
Maggioranza 168
Voti favorevoli 334
Voti contrari 1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, che approva le norme sulle indennità da corrispondere al personale militare della Regia Aeronautica: (382)

Presenti e votanti 335
Maggioranza 168
Voti favorevoli 334
Voti contrari 1

(La Camera approva).

Ricostituzione del Comune di Pignola in provincia di Potenza: (383)

Presenti e votanti 335
Maggioranza 168
Voti favorevoli 334
Voti contrari 1

(La Camera approva).

Disposizione aggiuntiva alla legge 24 dicembre 1925, n. 2275, concernente il conferimento di pensioni alle famiglie dei Caduti ed ai Mutilati per la Causa nazionale: (388)

Presenti e votanti 335
Maggioranza 168
Voti favorevoli 334
Voti contrari 1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1951, recante age-

volazioni tributarie per i trasferimenti di proprietà a titolo oneroso di fondi rustici gravati da mutui ipotecari: (389)

Presenti e votanti 335
Maggioranza 168
Voti favorevoli 332
Voti contrari 3

(La Camera approva).

Costituzione del Comune di Sant'Eufemia, in provincia di Catanzaro: (390)

Presenti e votanti 335
Maggioranza 168
Voti favorevoli 333
Voti contrari 2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1946, che ha dato approvazione alla proroga al 1º giugno 1935 del *Modus vivendi* di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi fra l'Italia e la Francia il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo in Parigi in data 10-17 novembre 1934: (391)

Presenti e votanti 335
Maggioranza 168
Voti favorevoli 332
Voti contrari 3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1947, che ha dato esecuzione al duplice scambio di Note italo-francese che ha avuto luogo in Parigi il 9 novembre 1934, col primo dei quali viene rinnovato per un anno (1º ottobre 1934-30 settembre 1935) l'*Avenant* commerciale fra l'Italia e la Francia del 1º ottobre 1933, mentre col secondo scambio di Note si procede fra i Governi dei due Paesi ad una intesa riguardo all'applicazione dell'articolo 6 dello stesso *Avenant*: (392)

Presenti e votanti 335
Maggioranza 168
Voti favorevoli 333
Voti contrari 2

(La Camera approva).

Anticipazioni sull'indennizzo privilegiato aeronautico: (395)

Presenti e votanti 335
Maggioranza 168
Voti favorevoli 334
Voti contrari 1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 dicembre 1934, n. 1942, recante provvedimenti concernenti la cessione delle divise e la dichiarazione del possesso di titoli emessi all'estero: (396)

Presenti e votanti.	335
Maggioranza	168
Voti favorevoli	332
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 dicembre 1934, n. 1943, recante sanzioni per la irregolare tenuta delle contabilità e della corrispondenza di banche e cambivalute riferentisi a pagamenti fuori d'Italia ed al commercio dei cambi: (397)

Presenti e votanti.	335
Maggioranza	168
Voti favorevoli	333
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbó — Adinolfi — Aghemo — Agodi — Alberici — Albertini — Alessandrini — Alfieri — Amato — Amicucci — Andreoli — Andriani — Angelini — Anitori — Aprilis — Arcangeli — Arcidiacono — Ardissonne — Arias — Arlotti — Arnoni — Ascenzi — Ascione — Asinari di San Marzano.

Baccarini — Bacci — Baistrocchi — Baldi Giovanni — Baragiola — Baraldi — Barbaro — Barbiellini-Amidei — Bardanzellu — Barenghi — Barni — Beelli — Benini — Benni — Bergamaschi — Bernocco — Besozzi di Carnisio — Biagi — Bianchini — Bibolini — Bifani — Biffis — Biggini — Bilucaglia — Bisi — Bleiner — Boidi — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bono — Bonomi — Borghese — Bottai Giuseppe — Bottari Tommaso — Bruchi — Buffarini Guidi — Buttafochi.

Caccese — Caffarelli — Calvetti — Calzabini — Canelli — Cao — Capialbi — Capoferri — Caprino — Caradonna — Carlini — Carretto — Carusi — Casalini — Casilli — Castellino — Ceci — Cempini Meazzuoli — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Chiurco — Ciannetti — Ciardi — Ciarlantini — Cingolani — Cobolli Gigli — Coceani — Colombati — Coselschi — Costamagna — Cristini — Cro — Crollalanza — Cucini — Cupello.

Da Empoli — Dalla Bona — D'Annunzio — De Carli Felice — De Collibus — Deffenu —

De Francisci — Del Bufalo — Del Croix — Del Giudice — De Marsanich — De Marsico — Dentice di Frasso — De Regibus — Diaz — Di Belsito Parodi Giusino — Di Giacomo — Donegani — Donella — Donzelli — Durini. Ercole.

Fabbrici — Fancello — Fani — Fantucci — Farinacci — Fassini — Felicella — Felicioni — Fera — Ferragatta Gariboldi — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferroni — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Folliero — Formenton — Fossa Davide — Fregonara — Frignani.

Gaetani Dell'Aquila D'Aragona — Galleni — Gangitano — Garbaccio — Garibaldi — Gastaldi — Genovesi — Gervasio — Giannantonio — Gianturco — Giarratana — Gibertini — Giglioli — Giordani — Giovannini — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Gorio — Griffey — Guglielmotti — Gusatti Bonsembiante — Guzzeloni.

Host Venturi.

Igliori.

Jannelli — Jung.

Klinger.

Labadessa — Lai — Landi — Lanfanconi — Lantini — La Rocca — Lembo — Leoni — Livoti — Locurcio — Lualdi — Lucchini — Lucentini — Lunelli — Luzzati.

Macarini-Carmignani — Madia — Maffezzoli — Maggi — Magini — Magnini — Malusardi — Maresi — Mancini — Maraini — Maraviglia — Marchi — Marcucci — Maresca Di Serracapriola — Marinelli — Marini — Marquet — Martignoni — Martire — Masetti Enrico — Mazzetti Mario — Mazzucottelli — Medici del Vascello — Melchiori — Mezzetti Nazzeno — Mezzi — Michelini — Milani — Miori — Misciattelli — Moncada Di Paternò — Morelli Eugenio — Moretti — Mori Nino — Morigi — Moro Aurelio — Morselli — Motolese — Muzzarini.

Nannini — Natoli — Negrotto Cambiaso — Nicolato.

Oggianu — Olivetti — Olmo — Oppo Cipriano Efsio — Orano — Orlandi — Orsi.

Pace Biagio — Pace Nicola Tommaso — Pagliani — Pala — Palermo — Panepinto — Panunzio — Paolini — Paoloni — Paolucci — Parisi Alessandro — Parisio Pietro — Parolari — Pasti — Pavolini — Pavoncelli — Pellizzari — Pennavaria — Pentimalli — Perna — Pesenti Antonio — Pettini — Piccinato — Pierantoni — Pierazzi — Pileri — Pinchetti — Pisenti Pietro — Pocherra — Polverelli — Postiglione — Pottino Di Capuano — Preti — Proserpio — Puppini.

Raboldi — Racheli — Raffaeli — Razza — Redaelli — Redenti — Riccardi — Ricchioni — Ricci Giorgio — Ricci Renato — Rocca — Romano — Roncoroni — Rossi Amilcare — Rossi Ottorino — Rossoni — Rotigliano.

Sacco — Sansanelli — Savini — Scarfiotti — Schiassi — Sciarra — Scorza — Scotti — Serena — Serono — Serpieri — Sertoli — Silva — Solmi — Spinelli Domenico — Spinelli Francesco — Spizzi — Starace — Steiner — Suppiej — Suvich.

Tanzini — Tarabini — Tarchi — Tassinari — Tecchio — Teruzzi — Tommaselli — Toselli — Trapani-Lombardo — Tredici — Trigona — Tringali Casanuova — Tullio — Tumedei.

Ungaro — Usai.

Valery — Varzi — Vaselli — Vecchini Rodolfo — Vecchioni — Velo — Ventrella — Verga — Vezzani — Viale — Vidau — Vignati — Visco.

Sono in congedo:

Catalano — Corni.

Di Marzo.

Ferretti di Castelferretto.

Gorini — Gray.

Mazzini — Mendini — Motta.

Pasini — Pirrone.

Zingali.

Sono ammalati:

Dolfin.

Orsolini-Cencelli.

Verdi.

Assenti per ufficio pubblico:

Basile — Begnotti — Bruni — Buronzo.

Capri-Cruciani — Clavenzani.

Fossi Mario.

Guidi.

Peverelli.

Tallarico.

La seduta termina alle 11,35.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

AVV. CARLO FINZI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI